COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE

Settore Finanze e Risorse

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n° 22 del 17/03/2020

Oggetto:	VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DAL ANNO 2021 CONTESTUALE MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

OGGETTO : Variazione aliquota Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2021– contestuale modifica del relativo regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Premesso che:

il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002 reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi Comunali riguardanti l'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'IRPEF, ha stabilito che mediante una

manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360/98:

la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili);

in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;

ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, comma 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n.296 del 2006;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 17/04/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento e dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2012." con la quale è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,4 per cento ed è stata introdotta una soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 approvato dalla Giunta

Comunale con deliberazione n° 13 del 13/02/2020 che prevedeva un aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF dallo 0,4 per cento allo 0,6 per cento a decorrere dal 2020;

Visto che a seguito emergenza epidemiologica da COVID-19 la Giunta Comunale ha predisposto un emendamento al bilancio di previsione 2020-2022 che prevede il rinvio al 2021 dell'aumento dell'addizionale comunale IRPEF ;

Dato atto che è intenzione del Consiglio Comunale approvare tale emendamento;

Tenuto conto delle maggiori spese previste nel bilancio di previsione 2020-2022 relative ai Servizi trasferiti all' Unione delle Terre d'Argine e della minore entrata da parte dello Stato del Fondo di Solidarietà Comunale al fine di garantire gli equilibri di bilancio per le annualità 2021-2022 si ritiene comunque necessario incrementare dall'anno 2021 la misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF dallo 0,4 per cento allo 0,6 per cento;

Valutato pertanto opportuno:

- confermare per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali;

- incrementare dall'anno 2021 la misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF dallo 0,4 per cento allo 0,6 per cento;

Ritenuto altresì di confermare, per il 2020 e le annualità successive, a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, la soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

Ritenuto necessario pertanto modificare il Regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF in vigore dal 01/01/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 17/04/2012;

In particolare:

a) il vigente ***Articolo 1 - Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF***

> "*1. L'addizionale comunale all'IRPEF è istituita, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e dall'articolo 1, comma 11 del D.L. 138/20011.*"

è sostituito dal seguente:

Articolo 1 – Oggetto e finalità
1)Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

b) il vigente ***Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota***
"1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente il limite stabilito dalla legge, attualmente fissato in 0,8 punti percentuali;
2. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita dal Comune di Soliera, per l'anno 2012, nella misura di 0,4 punti percentuali;
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio."

è sostituito dal seguente:

Articolo 2 – Aliquota di compartecipazione
1) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Soliera, per l'anno 2020, nella misura di 0,4 punti percentuali;
2) 1) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Soliera, dall'anno 2021, nella misura di 0,6 punti percentuali;

c) il vigente ***Articolo 3 – Soglia di Esenzione***
1. L'addizionale comunale all'irpef non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00. La soglia di esenzione deve essere intesa come limite al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

è sostituito dal seguente:

Articolo 3 – Soglia di esenzione

1) L'addizionale comunale all'irpef non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00.
2) Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata
applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

d) il vigente ***Articolo 4 - Rinvio a disposizioni di legge***

“1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

è sostituito dal seguente:

Articolo 4 – Rinvio a disposizioni di legge - Entrata in vigore

1)Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2) Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2020.

Dato atto che alcune modifiche riguardanti la struttura Regolamento sono apportate con la finalità di uniformare lo stesso a quello degli altri Comuni dell’Unione Terre d’Argine;

Presa visione del Regolamento nella versione cosi come modificata allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*

l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato differito al 30 aprile 2020;

Acquisiti sulla presente proposta i pareri dei responsabili dei servizi interessati

ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Presa visione del parere del Collegio dei Revisori dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Visti:

il vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DELIBERA

di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4 per cento;

di stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6 per cento;

di confermare, per il 2020 e le annualità successive, la soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00; se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito complessivo;

di modificare – come evidenziato in premessa – il testo del "Regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 17/04/2012;

di approvare il testo del "Regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF", nella versione come modificata, allegato al presente atto (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la presente deliberazione ed il Regolamento nel testo come modificato entrano in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 e dell'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione deve essere inviata entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

DELIBERA INOLTRE, con separata votazione resa nei modi di legge,di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134

comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti provvedimenti.

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Variazione aliquota Addizionale Comunale IRPEF dal anno 2021 contestuale modifica del relativo regolamento.

Il Responsabile **LOSCHI SIMONA,** visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **CONTRARIO** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 22 del 17/03/2020.

Note:

Soliera, 17/03/2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Variazione aliquota Addizionale Comunale IRPEF dal anno 2021 contestuale modifica del relativo regolamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 22 del 17/03/2020.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo
Antonio Castelli